



# **COMUNE DI BRENDOLA**

**PROVINCIA DI VICENZA**

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n.19 del 11.05.2017

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

## SOMMARIO

Art.1.Istituzione, oggetto e finalità

Art.2.Utenti del servizio

Art.3.Domanda per fruire del servizio

Art.4.Organizzazione del servizio a mezzo scuolabus

Art.5.Rilascio dell'alunno trasportato a mezzo scuolabus

Art.6.Orario del trasporto effettuato a mezzo scuolabus

Art.7.Comportamento e responsabilità degli alunni trasportati a mezzo scuolabus

Art.8.Sanzioni

Art.9.Tariffa del servizio – criteri

Art.10.Attività extrascolastiche

Art.11.Rinvio

Art.12.Entrata in vigore e forma di pubblicità

## **Articolo 1 – Istituzione, oggetto e finalità**

1. Il Comune istituisce ed organizza il servizio di trasporto scolastico per i plessi scolastici posti all'interno del territorio comunale.

2. Il servizio è finalizzato al trasporto luogo di residenza – scuola e scuola – luogo di residenza degli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori.

## **Articolo 2 – Utenti del servizio**

1. Del servizio scolastico possono usufruire gli alunni ed i bambini residenti nel Comune che frequentano:

a) la scuola dell'obbligo;

b) la scuola materna.

2. Il servizio potrà essere esteso anche ad alunni residenti in altri Comuni nel rispetto dei criteri di priorità riportati nel successivo articolo 3.

## **Articolo 3 . Domanda per fruire del servizio**

1. La domanda per usufruire del trasporto scolastico deve essere presentata all'ufficio Servizi alla Persona, entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ufficio stesso. Nel caso in cui il numero delle domande sia maggiore del numero dei posti disponibili, si applicheranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a. domande presentate nel termine di scadenza fissato annualmente dal responsabile del servizio in base alle esigenze organizzative, da utenti residenti a Brendola che abitano nelle frazioni, in zone periferiche, in aree non limitrofe alla sede della scuola, che non siano servite dal servizio di pedibus;
- b. domande presentate nel termine da utenti residenti a Brendola, in zone diverse dal punto a);
- c. domande presentate nel termine da utenti non residenti a Brendola;
- d. accoglimento delle domande presentate oltre la scadenza fissata, in ordine di arrivo al protocollo e compatibilmente con l'organizzazione del servizio;

2. Decorso il termine stabilito per le presentazioni delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

3. Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà versare una quota annuale, quale contributo spesa per il servizio stesso, che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo e che non sarà variata nel corso dell'anno scolastico, ma che potrà essere aggiornata di anno in anno.

4. Qualora i familiari tenuti al pagamento della quota per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'amministrazione comunale, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

5. Eventuali richieste di riduzione e dilazione del pagamento, dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi alla Persona unitamente alla dichiarazione ISEE in linea con quanto previsto dal "Regolamento per l'accesso e l'erogazione degli interventi socio economici", capo VII, approvato con delibera di C.C.n.55 del 01.06.2016.

6. All'atto della presentazione della domanda i genitori dei bambini per i quali viene chiesto il servizio di trasporto scolastico devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le prescrizioni, senza riserva alcuna.

7. Nel corso dell'anno scolastico è concesso recedere del servizio e chiedere eventuale rimborso di quanto già versato in proporzione al mancato utilizzo.

#### **Articolo 4 – Organizzazione del servizio a mezzo scuolabus**

1. Il trasporto viene effettuato da casa a scuola e ritorno, in base ai percorsi determinati annualmente dall'Ufficio Servizi alla Persona, in relazione alle richieste pervenute.

2. Le fermate, lungo il tragitto dello scuolabus, vengono stabilite dall'Ufficio Servizi alla Persona, con l'obiettivo di creare dei punti di raccolta in prossimità delle abitazioni dei richiedenti, tenendo conto della distanza da una fermata all'altra e della relativa sicurezza (nella misura del traffico e dello spazio utile per la salita/discesa), nonché della fluidità del percorso e dei tempi di percorrenza. Non potranno essere percorse strade private, salvo diversa valutazione dell'ufficio, o strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus.

3. E' facoltà dell'Ufficio Servizi alla Persona stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e tempi di percorrenza.

4. Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella richiesta in sede di iscrizione solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso, su richiesta scritta dai genitori preventivamente presentata all'ufficio competente.

5. Il servizio di trasporto scolastico non si attua durante l'intervallo mensa nei confronti degli utenti che effettuano il rientro pomeridiano.

#### **Articolo 5 – Accoglienza dell'alunno trasportato a mezzo scuolabus**

1. Al momento dell'iscrizione i genitori, congiuntamente o singolarmente nel caso di genitore affidatario, dovranno fornire i nominativi (comprensivi di accettazione della delega, carta d'identità e recapito telefonico) di tutti gli adulti autorizzati ad accogliere gli alunni alla fermata.

2. Gli alunni potranno essere accolti solo dagli adulti compresi negli elenchi formati ai sensi del precedente comma tenendo presente, che, naturalmente, lo scuolabus potrà attendere sulle fermate solo il tempo necessario per le operazioni di salita/discesa. In caso di assenza degli adulti autorizzati ai sensi del presente articolo, gli alunni saranno riportati all'Istituto Comprensivo o al Polo dell'Infanzia fino all'arrivo di uno dei genitori autorizzati, previamente informato telefonicamente.

3. Eventuali deroghe ai precedenti articoli potranno essere valutate su specifica e motivata richiesta presentata dai genitori.

#### **Articolo 6 – Orario del trasporto effettuato a mezzo scuolabus**

1. Gli orari di trasporto scolastico, stabiliti dal comune, tengono conto degli itinerari, delle categorie degli utenti e delle esigenze delle scuole.

2. Gli orari sono comunicati alle famiglie e resi pubblici nel sito del Comune in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico.

3. Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.

4. In caso di sciopero di parte del personale scolastico e/o di assemblea sindacale, che posticipi per una parte degli alunni l'inizio dell'attività scolastica, il trasporto viene garantito esclusivamente per l'orario di ingresso ufficiale.

#### **Articolo 7 – Comportamento e responsabilità degli alunni trasportati a mezzo scuolabus**

1. I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.

2. Gli alunni devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori. Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno.

6. Il trasporto scolastico non contempla oneri e responsabilità per le operazioni di accompagnamento e di prelevamento degli utenti al di fuori degli autoveicoli adibiti al trasporto.

#### **Articolo 8 – Sanzioni**

1. Per chi si comporta in modo scorretto l'ufficio competente adatterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

#### **Articolo 9 – Tariffa del servizio – Criteri**

1. La Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio, determina annualmente le tariffe e le eventuali riduzioni in base alla situazione socio economica.

2. La tariffa viene corrisposta all'inizio di ogni anno, prima dell'avvio del servizio stesso, nel termine stabilito dall'ufficio competente.

3. Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento diretto sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestato alla tesoreria del Comune.

#### **Articolo 10 – Attività extrascolastiche**

1. L'utilizzo dei veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune secondo quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 11 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 12 – Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione nel sito istituzionale.